



Commissione Attività Produttive della Camera

e

Commissione Industria del Senato

Audizione Confindustria schema decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Roma, 8 maggio 2014

1. Premessa

L'Europa si trova ad affrontare importanti sfide relative alla dipendenza degli Stati Membri dalle importazioni di energia, alla scarsità di risorse, alla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica.

Per affrontare tali sfide l'Unione Europea punta sull'efficienza energetica, quale valido strumento per ridurre il consumo di energia primaria, con conseguente miglioramento del sistema di sicurezza di approvvigionamento, diminuzione delle importazioni di combustibili e riduzione delle emissioni di gas serra.

Ma puntare sull'efficienza significa anche rilanciare la crescita economica attraverso una maggiore competitività dell'industria nei diversi settori collegati all'efficienza.

A tal fine è stato aggiornato il quadro giuridico europeo relativo all'efficienza energetica con l'emanazione della Direttiva 2012/27/UE che stabilisce un quadro comune per promuovere il risparmio energetico all'interno dell'Unione Europea.

Lo schema di decreto legislativo con cui l'Italia dà attuazione alla Direttiva 2012/27/UE contiene molti spunti positivi. Altri aspetti, invece, vengono rimandati a successivi provvedimenti.

Confindustria accoglie favorevolmente il recepimento della Direttiva sull'efficienza energetica. Tale Direttiva infatti stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione Europea al fine di raggiungere gli obiettivi del 20% di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2020.

Tuttavia sappiamo anche che vi sono ulteriori target al 2030, sempre ambiziosi, dove la Commissione europea ha chiesto, nella comunicazione del 22 gennaio, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto al 1990, un obiettivo vincolante a livello UE per portare la quota delle energie rinnovabili almeno al 27% e politiche più ambiziose in materia di efficienza energetica. E' evidente come l'impatto economico delle politiche di sostenibilità sia diverso in ogni stato membro a seconda delle caratteristiche strutturali dell'approvvigionamento energetico e dell'assetto produttivo.

L'Italia, da questo punto di vista, proprio per quel che concerne la spinta che l'efficienza può dare all'economia, può contare su un comparto manifatturiero fortemente specializzato in questo settore e all'avanguardia nelle tecnologie per l'efficienza energetica. Il ruolo strategico dell'efficienza energetica può quindi rappresentare per la nostra industria un'opportunità di crescita. Insomma, pur essendo il nostro un periodo di crisi, si può mettere in evidenza il forte ruolo anticiclico che questi interventi possono svolgere.

Come più volte sottolineato in questi anni, anche attraverso gli studi portati avanti da Confindustria - in ultimo lo Smart Energy Project - tra gli obiettivi previsti dal pacchetto 20-20-20 l'efficienza energetica, pur non essendo un obiettivo vincolante, è uno degli strumenti cardine per il raggiungimento anche dei due obiettivi prescrittivi della riduzione dell'emissione di CO₂ e di produzione da fonti rinnovabili; per questo motivo lo sviluppo di una politica stabile e di lungo periodo sull'efficienza rappresenta un'occasione importante per declinare le intenzioni in fatti concreti.

Da questo punto di vista occorre sottolineare la forte esigenza di una linea comune delle politiche in campo energetico-ambientale. La mancanza di un approccio integrato e sistematico nella definizione di tali politiche impedisce un contesto stabile e favorevole agli investimenti, genera costi amministrativi e determina un contesto disomogeneo per le attività imprenditoriali.

Proprio per consentire alle imprese di affrontare gli impegni europei sfruttando a proprio favore la possibilità di investire e riprendersi dalla crisi economica, occorre assicurare l'adeguata partecipazione e condivisione di tutti i soggetti interessati, in modo da individuare con maggiore efficacia le linee di azione prioritarie.

Non bisogna dimenticare che tra i fattori di svantaggio competitivo che il nostro Paese si trova ad affrontare c'è quello del costo dell'energia: è necessario ridurre il differenziale di costo con i principali paesi europei scontato dalle nostre imprese.

Occorre dunque agire sui fattori che creano svantaggi competitivi per le imprese, definendo politiche pubbliche (ambientali, energetiche, infrastrutturali) integrate e coerenti con gli obiettivi di politica industriale connessi allo sviluppo sostenibile.

Ritornando sullo schema di recepimento della Direttiva, nello stesso si sottolinea l'importanza del settore edilizio, laddove alcuni dei vincoli posti riguardano proprio questo settore. Infatti, nel quadro degli interventi di efficienza energetica, quelli sul settore edilizio hanno un elevato potenziale di risparmio energetico non sfruttato, con numerosi interventi che offrono un ritorno economico positivo per il Paese, ma anche per il singolo consumatore.

Si esprime, dunque, apprezzamento verso le politiche di riqualificazione energetica degli immobili presenti nella Direttiva e nello schema di recepimento predisposto.

Tuttavia non ci sembra di ritrovare la garanzia di adeguati fondi che possano far fronte agli innumerevoli interventi sulla edilizia pubblica e che possano inoltre garantire il mantenimento nel tempo dell'efficienza raggiunta. Tali lacune dovrebbero essere colmate. Proprio perché la riqualificazione edilizia riveste un ruolo chiave nell'ambito dello schema di recepimento, occorre prevedere fondi di investimento atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, solo attraverso sistemi volti a prolungare gli effetti positivi degli interventi di efficientamento, l'Italia potrà guardare con minore preoccupazione agli obiettivi per la decarbonizzazione che l'Europa sta definendo nel medio e lungo periodo.

Infatti ai sensi della Direttiva oggetto di recepimento (articolo 5), gli Stati dovranno elaborare una strategia a lungo termine per favorire la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati: nel periodo 2014-2020 dovranno essere attuati interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare della PA centrale per il 3% annuo o in alternativa che comportino un risparmio cumulato di 0,04 Mtep.

Considerato il ruolo centrale di tali misure nel raggiungimento degli obiettivi per la sostenibilità ambientale, il target stabilito dallo schema di decreto appare eccessivamente prudentiale perché corrisponde alla riqualificazione di solo 2.500 edifici in sei anni, per una media dunque di 400 edifici all'anno.

Anche al fine di dare impulso al settore edile, storicamente comparto trainante della economia nazionale, riteniamo perseguibile un obiettivo più ambizioso (0,09 Mtep) a cui debbano essere legati investimenti di entità rilevante (260 milioni di euro anno).

Inoltre, ci sembra, che nello schema di decreto non venga dato sufficiente spazio all'integrazione dei sistemi TLC/ICT nel settore immobiliare. Si ritiene che debbano essere presi in maggiore considerazione, e conseguentemente supportati da campagne di comunicazione e sostegno finanziario, i possibili servizi di building automation e le tecnologie di "smart home" (domotica e integrazione tra servizi TCL/ICT e servizi energetici) che possono sia ridurre direttamente i consumi dalla rete elettrica, sia indurre comportamenti energeticamente più virtuosi da parte dei cittadini (sia nelle proprie abitazioni, sia nei luoghi di lavoro). Tale settore è uno dei pochi settori industriali del paese che, pur vedendo una contrazione dei ricavi nel periodo attuale di crisi economica, è caratterizzato dalla necessità di forti investimenti infrastrutturali per far fronte alla domanda sempre crescente di servizi di comunicazione, servizi cloud e storage di dati, servizi a banda larga fissi e mobili, ecc. Le politiche di efficienza energetica, pertanto, dovrebbero prevedere iniziative mirate sul settore TLC/ICT, ancor più se si considera come tali servizi siano un fattore abilitante e imprescindibile a molte delle attività di efficienza energetica utilizzate trasversalmente in tutto il sistema paese.

Una importante novità introdotta dallo schema di decreto legislativo riguarda la previsione (articolo 6) per cui le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure di gara per l'acquisto di prodotti e servizi, devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica dettati dall'allegato 1 del medesimo decreto.

Si segnala tuttavia che il testo prevede la possibilità di derogare a tale prescrizione purché i documenti di gara riportino una adeguata motivazione. Tale deroga rischia di vanificare gli scopi di efficientamento dei consumi energetici della PA, per cui si propone di definire alcuni criteri stringenti attraverso cui verificare l'effettiva fondatezza della deroga all'acquisto dei beni efficienti.

Un ruolo centrale nello schema di decreto viene attribuito anche al settore industriale. Infatti l'articolo 8 del provvedimento prevede che, per le grandi imprese e per quelle ad elevato consumo di energia, vi sia un obbligo di diagnosi energetica che dovrà essere eseguita entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Sul punto dobbiamo rilevare che per il settore manifatturiero nazionale essere efficienti sul piano energetico è una questione di sopravvivenza, perché per questo settore l'energia è un volano cruciale di competitività.

Lo sviluppo delle tecnologie per l'efficienza energetica diventa dunque una chiave fondamentale per ridurre i costi energetici, che in Italia continuano ad essere più alti rispetto ai principali paesi europei di circa il 30%.

Le nostre industrie, negli ultimi anni, hanno fatto significativi investimenti nell'efficientamento dei processi produttivi grazie ai quali hanno ridotto il tasso dell'intensità energetica di oltre il 3% annuo (media ultimi 20 anni).

Per questo motivo riteniamo che le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione delle esenzioni dal pagamento degli oneri parafiscali previsti dell'articolo 39 del DL Sviluppo, debbano essere escluse dall'obbligo di audit o quantomeno

gli stessi debbano essere limitati poiché il 50% delle Piccole e Medie Imprese che hanno ottenuto l'agevolazione ai sensi dell'articolo 39 si sono viste riconoscere meno di 20 mila euro.

Appare evidente come in questi casi sostenere costi per audit in media di 4 mila euro sia un controsenso. Infatti le diagnosi energetiche comportano dei rilevanti costi economici, in questo momento risultano insostenibili per le imprese italiane, che andrebbero ad erodere i benefici previsti dall'articolo 39. Occorre sottolineare come le agevolazioni ex articolo 39 riguardino in realtà solo una parte del costo energia (oneri parafiscali) che rappresentano il 35% totale dei costi energetici che, come abbiamo avuto modo di sottolineare, costituiscono un forte elemento negativo nella competitività del nostro sistema produttivo.

Inoltre per cogliere le possibilità di risparmio energetico identificate dalle diagnosi energetiche, si propone di prevedere forme di incentivo per le imprese che entro 24 mesi procedono alla realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dagli audit energetici. Le risorse economiche possono derivare dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 dello schema di decreto, senza ulteriori aggravii al sistema. La proposta contribuirebbe a dare concreta e piena attuazione alle misure previste dalla Direttiva 2012/27/UE per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica nonché per la rimozione degli ostacoli che ne frenano l'attuazione, senza aggravio di costi per le Piccole e Medie Imprese.

Con l'articolo 15 dello schema di decreto si dispone che venga istituito presso il MiSE un "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" a natura rotativa, che sosterrà interventi di efficientamento realizzati dalla Pubblica Amministrazione, le ESCO e le imprese. Più in particolare avrà lo scopo di favorire interventi di:

- 1) riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- 2) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
- 3) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- 4) riqualificazione energetica di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- 5) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Anche in tal caso l'individuazione delle priorità, dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento e intervento del fondo, sono rinviate all'emanazione di uno o più decreti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Auspichiamo non solo che l'attuazione del fondo avvenga nei tempi previsti dalla legge ma anche, in prospettiva, che questa misura possa essere alimentata con maggiori risorse al fine di dare finalmente certezza e stabilità alle misure volte a sostenere gli interventi di efficienza energetica in un'ottica di medio-lungo periodo.

In conclusione esprimiamo apprezzamento per il provvedimento nel suo complesso, il quale rappresenta un elemento normativo importante per la promozione delle misure di efficienza energetica soprattutto alla luce degli stringenti vincoli per la sostenibilità ambientale nel medio periodo, auspicando che sia un passo fondamentale per superare l'approccio congiunturale che fino ad oggi ha caratterizzato la regolazione del settore.

2. Osservazioni particolari

• Art. 2 Definizioni

- **Lettera i):** nella definizione di Edificio Polifunzionale non è chiaro il significato di "edificio destinato a scopi diversi", per cui sarebbe utile chiarire se si vuole fare riferimento ad edifici con più di una destinazione d'uso.
- **Lettera o):** l'Auditor Energetico è definito come la persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche. Coordinando questa definizione con articolo 12 comma 5 si desume che l'attestato di prestazione energetica è equiparato a diagnosi energetica nel settore civile. Da ciò ne consegue che per il settore civile la figura dell'auditor coincide con quella del certificatore energetico. Sarebbe opportuno mantenere disgiunte le due figure al fine di tutelare la professionalità delle figure (Auditor/Certificatori) e la qualità delle prestazioni tecniche previste (Diagnosi/APE). Il primo infatti è un EGE ai sensi della vigente normativa che prevede specifiche ed elevate competenze professionali.
- **Lettera p):** Nella definizione di servizio energetico sono state omesse la maggior parte delle attività ingegneristiche e finanziarie che accompagnano e qualificano un moderno servizio energetico e che caratterizzano un servizio di una ESCO. Pertanto si propone la seguente revisione alla definizione di "servizio energetico": *"la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione **di diagnosi energetica, progettazione, eventuale finanziamento e fornitura di tecnologie e di energia , ivi eventualmente compresa la primaria, ovvero anche con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili"***.
- **Lettera r):** Nella definizione di contratto EPC è stata omessa la caratterizzazione dell'applicazione di essa alle attività di riqualificazione degli edifici. Pertanto si propone la seguente definizione di *contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): "accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica **o della prestazione energetica di un edificio**, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto **laddove gli interventi, le forniture ed i servizi**, in cui i pagamenti sono **pagati** in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica **o dai minori fabbisogni energetici dell'edificio normalizzati alle condizioni ante intervento e stabiliti contrattualmente"***.
- **Lettera cc):** L'inserimento delle definizioni di "CTI" (Comitato Termotecnico Italiano) appare uno sbilanciamento verso un organismo che sviluppa normativa tecnica, di fatto, sotto mandato dell'UNI, in un ambito applicativo limitato rispetto alla trasversalità settoriale che il tema della efficienza energetica contempla. Tale aspetto sembra avallato nello stesso schema di decreto in cui, in alte parti, si cita il "CEI" (Comitato Elettrotecnico Italiano) sebbene lo stesso non compaia nelle definizioni. Poiché gli unici enti di normazione nazionale, riconosciuti a livello

europeo e mondiale in quanto membri rispettivamente di CEN e CENELEC sono UNI e CEI si propone di riportare solo ed esclusivamente queste definizioni eliminando quella di CTI.

- **Lettera ff):** appare penalizzante nei confronti delle altre parti interessate prevedere il solo coinvolgimento formale di *“FIRE”* (Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia), pertanto si propone di eliminare dallo schema di decreto la definizioni di FIRE.
- **Lettera mm):** la definizione di *“riscaldamento e raffreddamento efficienti”* si basa solo sulla tipologia di combustibile utilizzato, senza considerare le perdite di efficienza nella attività di produzione e rete. Tale definizione tecnicamente non è corretta e risulta dannosa per gli utilizzatori finali perché le inefficienze del sistema di generazione e distribuzione ricadranno su questi in termini di maggior combustibile utilizzato. Per questo motivo si propone di inserire nella definizione la seguente frase *“tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione”*, come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE.
- **Lettera nn):** la definizione di riscaldamento e raffrescamento individuali si definiscono efficienti solo se risultano migliori del teleriscaldamento o teleraffreddamento efficiente, con la necessità di garantire una consistente riduzione di energia primaria complessiva rispetto a questi ultimi. Tale definizione mette a rischio le fonti distribuite e alcune tecnologie in cui l’industria nazionale è leader (es. caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico e dei relativi impianti – camini, canne fumarie ecc). Si propone pertanto di definire dei parametri autonomi a cui deve rispondere il riscaldamento e raffrescamento individuali perché siano definiti efficienti.
- Inoltre si propone di inserire nel testo del decreto le definizioni della Direttiva 2012/27/UE di cui ai punti 4) *“efficienza energetica”*; 5) *“risparmio energetico”*; 6) *“miglioramento della efficienza energetica”*; 12) *“norma europea”*; 13) *“norma internazionale”*; 25) *“audit energetico”* e 28) *“sistema di misurazione intelligente”*. In particolare le definizioni 5) e 6), come ormai sempre nei vari disposti di legge comunitari, ribadiscono la centralità del concetto di “misura” legata al tema energetico, aspetto fondamentale sia per gli utenti finali sia per gli Stati, chiamati a fornire evidenza del miglioramento conseguito in termini di efficienza energetica. L’inserimento delle definizioni 12) e 13) appare indispensabile per escludere potenziali deviazioni normative nazionali rispetto a norme europee.

- **Art. 4 : Riqualificazione energetica degli immobili**

- **Comma 1:** si prevede che ENEA nel (PAEE) elabori una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli immobili; questi interventi dovrebbero riguardare anche *“i risparmi energetici conseguenti alla riduzione del fabbisogno idrico dell’edificio”*. Ciò in adempimento di quanto disposto dall’art. 15 del DL 63/2013 che ha fissato l’impegno di considerare tra le misure che possono incrementare l’efficienza energetica degli edifici anche quelle che ne riducono in modo strutturale i consumi idrici.

- **Comma 2, lett. d):** L'attività dell'Enea dovrebbe tenere in considerazione, nell'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione degli interventi anche i fattori oggettivi su cui è difficile intervenire con semplificazioni amministrative, come la parcellizzazione delle proprietà nei condomini. Ciò appare indispensabile al fine di evitare di indirizzare risorse eccessive verso interventi che troverebbero ostacoli pratici alla loro realizzazione.
- In generale per quanto riguarda la riqualificazione degli immobili pubblici e privati, si ritiene che debbano essere presi in maggiore considerazione, e conseguentemente supportati da campagne di comunicazione e sostegno finanziario, i possibili servizi di building automation e le tecnologie di "smart home" (domotica e integrazione tra servizi TCL/ICT e servizi energetici) che possono sia ridurre direttamente i consumi dalla rete elettrica, sia indurre comportamenti energeticamente più virtuosi da parte dei cittadini (sia nelle proprie abitazioni, sia nei luoghi di lavoro).

- **Art. 5: Riqualificazione energetica immobili PA**

- **Comma 1:** nel periodo 2014-2020 dovranno essere attuati interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare della PA centrale per il 3% annuo o in alternativa che comportino un risparmio cumulato di 0,04 Mtep. Questo target appare eccessivamente prudenziale perché corrisponde alla riqualificazione di solo 2.500 edifici in 6 anni, quindi 400 edifici all'anno. Si propone di alzare questo target a 0,09 Mtep per un investimento stimato di 260 milioni di euro anno, equivalenti al gettito del Conto Termico e dei singoli fondi stanziati.
- **Comma 8:** la finalità di coordinamento di più interventi da parte dell'Agenzia del Demanio è condivisibile nel caso di interventi limitati a parti/componenti omogenei degli edifici. In caso di riqualificazione energetica globale degli immobili, l'accorpamento non risulterebbe efficace stante la peculiarità dei singoli interventi.
- **Comma 9:** aggiungere alla fine "*nonché gli interventi di riduzione strutturale dei consumi idrici degli edifici*" per le motivazioni esposte all'art. 4, comma 1.
- **Comma 17:** le diagnosi energetiche, necessarie a valutare le riqualificazioni energetiche da effettuare, in questo contesto sarebbero equiparate a Attestazioni di Prestazioni Energetiche perdendo l'efficacia propria di una diagnosi. Entrambi gli strumenti sono necessari, ma hanno finalità diverse:
 - ✓ l'Attestato di Prestazione Energetica fornisce dei valori standard di prestazione energetica ed è necessario per poter comparare tra loro gli edifici, anche nell'ottica della scelta dell'immobile da locare (già obbligatorio secondo la vigente legislazione) - valuta il fabbisogno energetico dell'immobile;
 - ✓ la Diagnosi Energetica consente di valutare i consumi effettivi per tutte le utenze e scegliere gli interventi, strutturali o gestionali, più efficaci alla riduzione dei consumi, permettendo un'efficace analisi costi-benefici - valuta i consumi effettivi dell'immobile e prospetta le diverse strategie adottabili per la riduzione degli stessi.
- **Comma 15:** al fine di monitorare i consumi energetici degli edifici della PA centrale è previsto che le imprese fornitrici di energia debbano comunicare all'Agenzia del demanio e all'Enea i consumi annuali suddivisi per vettore energetico di ciascuna

utenza. Tale previsione sembra impraticabile e si propone di rimettere questo obbligo ai distributori che dovrebbero solo segnalare i consumi per ogni punto di consumo.

- **Altro:** Si segnala l'assenza nello schema di decreto di misure volte al mantenimento nel tempo dell'efficienza raggiunta, le quali rappresentano l'unico mezzo efficace per il prolungamento degli effetti positivi degli interventi.

- **Art. 6: Acquisti delle PA centrali**

- **Comma 1:** si prevede che le PA possano acquistare solo apparecchiature rispondenti alle più elevate classi energetiche dell'etichettatura nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costo-beneficio, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza. In base al Regolamento sull'Etichettatura Energetica degli Apparecchi di Riscaldamento, applicabile dal prossimo settembre 2015, le caldaie a condensazione non saranno più acquistabili da enti pubblici, ma solo le pompe di calore. Al fine pertanto di non escludere apparecchiature efficienti (quali le caldaie a condensazione in classe A e le pompe di calore in classe A+) per l'elevato risparmio energetico che possono garantire, occorre estendere la possibilità di acquisto di prodotti tecnologici classificati in classe A o superiori, anche in virtù delle deroghe di cui al comma 4.
- **Comma 2:** si evidenzia che nel "*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione*" non sono ancora stati definiti nel dettaglio i requisiti per il settore specifico del real estate.
- **Comma 4:** la norma prevede la possibilità di derogare alla prescrizione di cui al comma 1 purché i documenti di gara riportino una adeguata motivazione. Tale deroga rischia di vanificare gli scopi di efficientamento dei consumi energetici della PA per cui si propone di definire i criteri per valutare il rapporto-costo beneficio, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza a supporto dell'effettiva fondatezza della deroga all'acquisto dei beni efficienti. In tal contesto è fatta salva la specifica deroga prevista per gli immobili ma sarebbe opportuno prevedere obblighi informativi e di trasparenza nel caso di avvalimento delle deroghe previste per gli immobili.
- **Comma 8:** non solo la CONSIP, ma anche tutte le stazioni appaltanti, dovranno adeguare i criteri e le procedure di acquisto di beni e servizi alle prescrizioni dell'articolo.

- **Art. 7: Regime obbligatorio di efficienza energetica**

- **Comma 3:** il comma stabilisce che i Titoli di Efficienza Energetica dovranno garantire il 60% dell'obiettivo di risparmio energetico cumulato totale al 2020. Al fine di non scoraggiare nuovi progetti per TEE e valorizzare i risparmi effettivi, sarebbe utile definire regole più chiare per la definizione della baseline dei risparmi superando l'attuale concetto di addizionalità. Inoltre è importante l'approvazione di nuove schede tecniche standardizzate come per esempio "Luci LED nel settore

terziario e domestico” , “Pompe di calore elettriche e a gas in ambito del terziario e non solo nel settore residenziale” e l’emanazione delle linee guide per rendere operativa la scheda 47 E, pubblicata in gazzetta con il decreto 28 dicembre 2012. Inoltre potrebbe anche essere utile che un contratto EPC (Energy Performance Contracting) svolto secondo una schema definito a priori da ENEA possa rientrare nell’applicazione del sistema dei TEE.

- **Comma 8:** concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica anche i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Anche per tali risparmi si ritiene necessario trovare una corretta forma di riconoscimento economico, mediante defiscalizzazioni, riduzione del pagamento degli oneri generali di sistema o accesso ad incentivi ad hoc. Inoltre non è chiaro come le imprese dovrebbero conteggiare e comunicare i risparmi conseguenti all’implementazione dei Sistemi di gestione dell’Energia (SGE).

- **Art. 8: Diagnosi energetiche**

- **Comma 1:** Con riferimento agli audit energetici in primo luogo è necessario chiarire la definizione di sito produttivo e se gli audit possono essere condotti anche internamente. In particolare l’effettuazione di diagnosi energetica ha pieno significato non solo con riferimento alla dimensione dell’impresa, ma anche tenendo conto degli effettivi consumi e delle caratteristiche dei singoli siti produttivi. Per questo appare opportuno escludere dall’obbligo di auditing i molteplici piccoli siti operativi, anche di grandi imprese, sui quali la conduzione di diagnosi energetiche ed eventuali interventi di miglioramento dell’efficienza non avrebbe un buon rapporto costi-benefici. Si propone quindi di emendare il comma 1. Inoltre, per evitare sbilanciamenti nei rapporti costi/benefici riferiti ad audit obbligatori per le Piccole e Medie Imprese energivore di cui al comma 3, si propone, coerentemente con la Direttiva, di non obbligarle ma di incentivare l’audit e, non di meno, sostenere le imprese (ivi comprese le ESCO) nel realizzare l’efficienza. Si propone quindi di abrogare il comma 3, nonché integrare il comma 9. Nella fattispecie per cogliere le possibilità di risparmio energetico identificate dalle diagnosi energetiche, si propone di prevedere forme di incentivo per le imprese che entro 24 mesi procedono alla realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalle diagnosi energetiche. Le risorse economiche possono derivare dal Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica di cui all’art. 15, senza ulteriori aggravii al sistema. La proposta contribuirebbe a dare concreta e piena attuazione alle misure previste dalla direttiva 2012/27/UE per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica nonché per la rimozione degli ostacoli che ne frenano l’attuazione, senza aggravio di costi per le PMI.

In particolare si propone:

- **Comma 1 proposta di emendamento:** *"Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, nei siti produttivi, localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese*

che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 e alle tipologie di sito produttivo con determinate caratteristiche operative che verranno definite da successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione."

- **Comma 3** : abrogato
- **Comma 9 proposta di integrazione:** MISE e MATTM pubblicano un bando per la selezione e il finanziamento dei programmi regionali volti a sostenere la realizzazione delle diagnosi energetiche per le PMI. Si propone che Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare introduca, attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15, nuove misure di incentivazione per le imprese che procedono, entro 24 mesi dal completamento dell'ultima diagnosi energetica, alla realizzazione di una parte significativa delle misure di efficientamento energetico identificate dalla stessa. Pertanto si propone di integrare il comma 9 dell'art. 8 con il seguente secondo capoverso: *"Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare introducono, attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15, nuove misure di incentivazione per le imprese che procedono, entro 24 mesi dalla data dell'ultima diagnosi energetica, alla realizzazione di una parte significativa delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi"*.
- **Comma 2:** Si chiede di specificare che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le diagnosi possono essere eseguite anche da soggetti non certificati UNI11352, UNI11339 o alle ulteriori norme di cui all'art. 12, comma 3.
- **Comma 4:** Il comma obbliga ogni impresa soggetta a diagnosi, a sottostare alla verifica d'acquisto di energia da impianti cogenerativi ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento che siano in prossimità, omettendo però la possibilità - peraltro prevista dalla Direttiva - di cedere l'energia anche a terzi. Pertanto si propone di prevedere la possibilità, per l'impresa soggetta a diagnosi di valutare sia l'acquisto che il conferimento di propri vettori energetici verso 'terzi in genere' e reti di teleriscaldamento, con valutazione volontaria della fattibilità e della convenienza economica derivante dall'utilizzo dei suddetti vettori verso terzi. L'AEEGSI viene incaricata nel definire i quadri connettivi e distributivi eventualmente necessari a soddisfare l'obiettivo di ottimizzazione degli stessi.
- **Comma 6:** Non si concepisce la disparità di trattamento riservata alle imprese che utilizzano risorse interne, purché certificate, per sviluppare gli audit energetici rispetto alle altre imprese, in merito ai controlli svolti da parte dell'Enea. Si richiede che la condizione sia uniformata e inoltre appare opportuno chiarire come potranno essere effettuati i controlli su larga scala da ENEA.
- **Comma 9:** MISE e MATTM pubblicano un bando per la selezione e il finanziamento dei programmi regionali volti a sostenere la realizzazione delle diagnosi energetiche per le PMI. Si propone che Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare introducano, attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15, nuove misure di incentivazione per le imprese che procedono, entro 24 mesi dal completamento dell'ultima diagnosi energetica, alla realizzazione di una parte significativa delle misure di efficientamento energetico identificate dalla stessa.

- **Comma 11:** l'Enea istituisce un registro delle imprese soggette a diagnosi energetica e svolge i controlli sulla conformità delle diagnosi alle prescrizioni della normativa. Tali attività sono finanziate dal MiSE per una somma di 0,3 milioni di euro tramite i proventi delle aste di CO₂. Si propone di esplicitare che non possono essere toccati i proventi delle aste destinati ai soggetti che hanno maturato i diritti acquisiti del secondo periodo ETS e che non hanno ancora incassato le relative quote gratuite. Inoltre il registro delle imprese energivore dovrebbe essere fatto dalla CCSE.

- **Art. 9: Misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

- **Comma 1:** l'articolo disciplina l'attività di misura per i clienti finali di elettricità, gas, teleraffreddamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico. Le disposizioni dovrebbero essere estese anche ai clienti finali di acqua refrigerata per uso domestico, perché l'acqua refrigerata viene prodotta da apparecchi che consumano energia primaria, per lo più elettrica. Inoltre la lettera a) introduce il requisito per i contatori intelligenti di fornire il "tempo" di utilizzo, espressione che risulta piuttosto vaga. E' più opportuno parlare di "*utilizzo orario reale dell'energia*". Una tale prescrizione è fondamentale per abilitare nel tempo servizi di demand response.
- **Comma 2:** l'impiego di sistemi di controllo attivi (sistemi di domotica e building automation) sono funzionali al soddisfacimento degli obiettivi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) del comma in questione. Inoltre il riconoscimento di tali sistemi, anche ai fini di "misurazione intelligente", è stato ampiamente riconosciuto nella recente legge 3 agosto 2013, n. 90 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. L'utilizzo di tali sistemi aumenta la consapevolezza degli utenti sul loro consumo e danno evidenza degli effettivi miglioramenti introdotti da misure di efficienza energetica, consentendo di fatto una "misura sul campo" della migliore performance energetica. Si propone pertanto che nei futuri provvedimenti dell'AEEGSI sia considerato meritevole l'adozione di sistemi di controllo attivi di domotica e building automation, in conformità al livello 3 – come specificato nella CEI 64-8 – e alla norma EN UNI 15232, ai fini di effettiva implementazione di un sistema di misurazione intelligente, della demand response e della gestione più efficace dell'energia.
- **Comma 6: lettera a) 1)** "*per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale*": la fatturazione dei consumi gas da parte delle società di vendita avviene in base a consumi effettivi rilevati e comunicati dai distributore (letture dei contatori) o, in assenza di questi dati e delle eventuali autoletture trasmesse dal cliente, in base a stime. Nonostante siano previsti obblighi in capo agli esercenti l'attività di misura gas (distributori) circa l'effettuazione di

tentativi di rilevazione con cadenze previste dall'AEEGSI, l'esito dei suddetti tentativi non è prevedibile ex-ante in quanto molti contatori non risultano accessibili. Pertanto, la fatturazione in base al consumo effettivo come previsto dalla norma, può avvenire solo ed esclusivamente in caso di disponibilità di una lettura effettiva. Pertanto si propongono i seguenti emendamenti:

- ✓ **lettera a) 4)** ~~“fermo restando quanto previsto al numero 1)~~, la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione **oppure non siano disponibili dati di consumo effettivo trasmessi ai venditori dagli esercenti l'attività di misura**” ;
- ✓ **lett b)** ~~“le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati.”~~
- **Comma 6 - proposta di integrazione:** Tra le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica vanno inclusi gli interventi per il rifasamento elettrico presso gli impianti degli utenti, in particolare per quelli con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, soglia stabilita dall'AEEGSI oltre la quale è dovuto il corrispettivo per prelievi con insufficiente fattore di potenza (più comunemente conosciuta come “penale per energia reattiva”). Si propone di inserire una lettera c) con la seguente dicitura: *“le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica provvedono a indicare nei documenti di fatturazione agli utenti connessi in alta, media e bassa tensione, con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, i valori relativi ai corrispettivi per i prelievi di energia reattiva che eccedono i limiti indicati dall'AEEGSI. Provvedono inoltre ad evidenziare nel documento di fatturazione evidenziando il carattere di penale che tale corrispettivo rappresenta. Forniscono nei documenti di fatturazione indicazioni per l'installazione di sistemi di rifasamento al fine di eliminare o minimizzare i prelievi di energia reattiva.”*
- Inoltre si auspica che il decreto legislativo adotti ulteriori misure applicative di quanto stabilito dalla legge n. 9/2014 (“Destinazione Italia”), art. 1, comma 6-quater in materia di installazione dei contatori elettronici, implementando i target stabiliti dall'AEEGSI con la Delibera 631/2013/R/Gas.
- **Comma 7 lett. c) punto 2 e 3 e lettera d):** L'AEEGSI prevede già che siano fornite in bolletta informazioni afferenti i consumi del cliente e considerato che è in atto una sostanziale riforma dei contenuti dei documenti di fatturazione per i clienti di gas ed elettricità, si ritiene opportuno stralciare quanto previsto al punto 2, lettera c, comma 7, articolo 9.

Inoltre le informazioni indicate al punto 3) sono estremamente complesse da gestire poiché derivano da una molteplicità variabile di soggetti e potenzialmente possono subire variazioni continue. Riteniamo che in virtù del ruolo a tutela dei consumatori dell'Autorità, sia opportuno che la suddetta promozione dei canali di contatto delle organizzazioni dei consumatori, ecc., sia effettuata dall'AEEGSI attraverso

campagne informative o con gli strumenti che essa riterrà più opportuni. Peraltro, si precisa che l'inserimento di queste informazioni in bolletta comporta un appesantimento dei contenuti della stessa, con una minore comprensibilità della stessa dal punto di vista del cliente e un aggravio dei costi di emissione e spedizione dei documenti da riconoscere nella tariffa pagata dai clienti finali.

Considerata la complessità dei documenti di fatturazione e il potenziale impatto di costi dell'iniziativa descritta, si propone che le suddette informazioni siano fornite attraverso il canale che il venditore riterrà più efficace per informare il cliente.

Pertanto si propone di stralciare i punti 2) e 3), lettera c), comma 7 e di modificare la lettera d) come di seguito: *“su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi”*.

- **Comma 8:** Il comma prevede che l'AEEGSI assicura *“che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi”*. A tal proposito si evidenzia che ad oggi, per i clienti del mercato vincolato ancora sottoposti a tutela tariffaria e con tariffa determinata dall'AEEGSI, sono previsti specifici obblighi di fatturazione e riscontro opportunamente valorizzate dall'Autorità nella tariffa che copre i costi degli operatori. Tuttavia, considerato che sia per i clienti al di fuori del perimetro di tutela, sia per quelli che hanno esercitato la propria idoneità cambiando fornitore, ogni aspetto della somministrazione dell'energia (ivi inclusi quelli citati all'art. 9 comma 8) può essere liberamente regolato e negoziato tra le parti, si propone lo stralcio del comma.

- **Art. 10: Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e raffreddamento**

- **Comma 1:** attribuisce al GSE il compito di redigere un rapporto annuale sul potenziale della cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e del teleriscaldamento e tele-raffreddamento efficienti. Si propone il GSE come soggetto dedicato alla elaborazione del rapporto annuale sulla CAR.
- **Comma 4:** al fine di creare una banca dati della CAR, i titolari dotano gli impianti di *“apparecchi di misurazione del calore utile”*, salvo i casi in cui non sia economicamente sostenibile e per le unità cogenerative con capacità di generazione inferiore a 50 kWe. Si propone di sostituire la dicitura *“apparecchi di misurazione”* con **“sistemi di misura”** perché, in alcuni casi, mentre potrebbe essere impossibile l'installazione di apparecchi di misura tuttavia potrebbe essere misurato il calore utile senza necessariamente ricorrere a specifici apparecchi. Per la cogenerazione ad alto rendimento l'obbligo dei sistemi di misura è già previsto pena la non ammissione della richiesta di riconoscimento della CAR. Inoltre si propone di prevedere l'esenzione dalla applicazione di sistemi di misura anche nei casi in cui la predisposizione di apparecchi sia tecnicamente non fattibile. Si propone di innalzare la soglia di esenzione da 50 kWe a 100 kWe perché, per tali impianti, sicuramente non è economicamente sostenibile l'installazione e la gestione degli apparecchi di misura del calore considerato che il costo di queste apparecchiature è pari al costo

di un generatore di calore di dimensioni analoghe al calore recuperato dall'unità di cogenerazione.

- **Comma 6:** Si propone di eliminare l'obbligatorietà in capo agli operatori proponenti i progetti di cui ai punti c), e) di effettuare un'analisi costi-benefici conformemente all'allegato 4, parte 2, lasciando la volontarietà di proporre l'iniziativa se presenta un'analisi costi-benefici interessante. Per l'analisi costi-benefici l'operatore dovrebbe potersi avvalere di tutte le società che presentano adeguate competenze quali le ESCO certificate. Pertanto si propone la seguente formulazione:
 - ✓ **lettera c)** *“nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile. E' facoltà dell'operatore valutare le possibilità di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione ed i recuperi termici di calore di scarto, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e tele raffreddamento”*
 - ✓ **lettera d)** *“installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW. E' facoltà dell'operatore valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze”.*
 - ✓ **Infine aggiungere il seguente periodo:** *L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d), l'operatore si avvale del supporto delle società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento oppure di ESCO certificate.*
- **Comma 9:** **In base a tale disposizione** le autorità di cui al comma 8 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di realizzare le opzioni anche quando i benefici siano superiori ai costi. Il MiSE trasmette una comunicazione alla Commissione per motivare tali decisioni. Si propongono le seguenti modifiche del comma 9 : **“Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, *da definirsi con successivi decreti del MISE*, le autorità di cui al comma 8 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi **o nei casi in cui tali impianti si rendano disponibili alla potenziale realizzazione delle stesse opzioni da parte di soggetti terzi, previ opportuni accordi tra le parti.** Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorità competenti richiamate al comma 8, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione”.**
- **Comma 11:** L'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento. E' opportuno chiarire l'effettivo utilizzo e vantaggio cui dà diritto tale garanzia d'origine.
- Per la cogenerazione ad alto rendimento andrebbe stabilito uno schema valido a livello nazionale per confrontare le emissioni di CO2 rispetto alla situazione ante

cogenerazione: coefficienti di emissione, modalità di calcolo, ecc.. Non va dimenticato infatti che la cogenerazione (o trigenerazione) è a tutti gli effetti una centrale di produzione di energia e con queste si deve confrontare.

- **Comma 16:** L'AEEG emette provvedimenti per definire le tariffe per l'allacciamento alle reti teleriscaldamento. Sarebbe opportuno verificare la ricaduta di tale disposizione sui clienti le cui attività insistono nello stesso sito industriale. Con riferimento alla lettera e) si propone di eliminare l'inciso "imposto dai comuni" perché non si ritiene che i comuni debbano imporre alcun obbligo di allacciamento alle reti di teleriscaldamento. In linea con il decreto 15 marzo 2012 "Burden Sharing" si ritiene che le regioni possano promuovere la realizzazione di reti di TLR e il ruolo dei Comuni sia principalmente quello di definire schemi concessori nei quali il servizio di distribuzione del calore attraverso reti sia qualificato come servizio pubblico locale.

- **Art. 11 – Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia**

- **Comma 1 – lettere d) - e):** si introducono disposizioni per l'implementazione della demand-response, senza tuttavia individuare tempistiche precise. Lo stesso vale per quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo sull'adeguamento delle tariffe elettriche. Si propone di indicare chiaramente una data di attuazione.

- **Art. 12: Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione**

- **Commi 1 e 3:** la Direttiva efficienza energetica ha impatti potenziali estremamente ampi su molti comparti industriali, settori ed ambiti applicativi nonché normativi. Per tale ragione il CTI che, su mandato di UNI, ha un ambito di sviluppo normativo limitato, non dovrebbe essere considerato l'interlocutore privilegiato di Accredia sugli schemi di certificazione; gli enti di normazione nazionali che garantiscono il necessario coinvolgimento di tutte le parti interessate sono UNI e CEI. Per le ESCO il sistema di accreditamento dovrebbe avere validità europea ed essere comprensivo della certificazione internazionale di qualità di impresa ISO 9001, della certificazione UE di qualità dei servizi energetici EN 15900 o UNICEI11352, congiunte ad un sistema di accreditamento degli operatori che offra garanzia di capacità tecniche e finanziarie correlate alla dimensione dei progetti di efficienza energetica.
- **Comma 5:** L'equiparazione dell'Attestato di Prestazione Energetica all'attività di diagnosi per il settore civile riduce l'efficacia nella selezione degli interventi di riqualificazione degli immobili nella PA centrale perché:
 - ✓ l'Attestato di prestazione energetica ad oggi tiene conto solo del fabbisogno per riscaldamento e produzione di ACS, escludendo i fabbisogni estivi (estremamente importanti nei climi italiani) e per illuminazione (in cui sono possibili interventi con bassi tempi di ritorno);
 - ✓ l'APE si basa sul fabbisogno energetico e non sui consumi, ovvero su un valore calcolato con funzionamento 24h/g per tutto il periodo di

riscaldamento. Non consente perciò un raffronto diretto con i consumi riscontrati sull'edificio e di conseguenza non consente una chiara identificazione dei tempi di ritorno degli investimenti.

Si richiede quindi che nel decreto le parole "è equivalente" vengano sostituite con le parole "può sostituire".

- **Comma 7:** in coerenza con quanto detto sopra, la definizione di un protocollo per l'iscrizione agli elenchi di ESCO UNI CEI 11352; EGE UNI CEI 11339 e Organizzazioni ISO 50001 non dovrebbe coinvolgere CTI e FIRE ma UNI e CEI. Inoltre sarebbe auspicabile il superamento degli elenchi dei certificatori energetici regionali e la validità solo dell'elenco nazionale, in coordinamento con gli ordini professionali e con gli organismi di certificazione/ispezione che operano nei settori edilizia/impiantistica civile.

- **Art. 13: Informazione e formazione**

- **Commi 1 e 2:** Nello schema di decreto è previsto che l'Enea, in collaborazione con le associazioni di categoria, delle ESCO e delle Società di Servizi Energetici, predisponga un programma di formazione e informazione triennale. Si propone d'inserire anche il riferimento alle associazioni di categoria dei costruttori di apparecchi ad alta efficienza assieme alle ESCO e ai Servizi energetici. Inoltre sarebbe opportuno elevare lo stanziamento del Mise derivante dai proventi delle aste di CO2 per perseguire questo scopo ed esplicitare che non possono essere toccati i proventi delle aste destinati ai soggetti che hanno maturato i diritti acquisiti del secondo periodo ETS e che non hanno ancora incassato le relative quote gratuite.. Si dovrebbe prevedere la possibilità di collaborazioni tecniche ed economiche fra Enea ed enti terzi pubblici e privati, sia nella stesura sia nella realizzazione del Programma di formazione ed informazione triennale.

- **Art 14: Servizi energetici ed altre misure**

- **Comma 4:** Si chiede di semplificare le procedure autorizzative generalizzate a tutti i settori economici e della Pubblica Amministrazione. In particolare sarebbe importante procedere ad una semplificazione della installazione delle pompe di calore: l'installazione degli impianti di pompa di calore con efficienza elevata attualmente, nonostante le varie misure incentivanti adottate (i.e. detrazione 65%), stentano a decollare a causa di oneri amministrativi e tecnici, vanificando di fatto i vantaggi delle detrazioni fiscali. E' opportuno, dunque, al fine di rispondere all'esigenza individuata dalla direttiva 2012/27/EU sull'efficienza energetica di "eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica", prevedere esplicitamente che gli interventi di installazione di pompe di calore unifamiliari siano soggetti alla disciplina semplificata prevista dall'art. 6 comma 2 del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Al fine in ogni caso di

escludere, anche nelle aree non vincolate, installazioni che non rispettino considerazioni basilari di decoro e buon senso si prevede di mettere alcuni vincoli rispetto a tale semplificazione in modo da escludere le casistiche :

- ✓ Installazione a livello della strada per cui si limiti o disturbi la viabilità pedonale;
- ✓ Scarico delle acque di condensa sulla strada o comunque a caduta libera;
- ✓ Installazione sulla facciata principale (facciata dove si trova il portone principale) senza ricorrere ad opportuni accorgimenti (posizione nascosta da balconi, poggiali, etc).

- **Comma 5:** il valore del miglioramento del 25% dell'indice di prestazione energetica è eccessivo. Non si tiene conto, infatti, che tale comma va a sostituire quello già presente nel D.Lgs 115/2008 che richiedeva un miglioramento dell'indice di prestazione energetica del 10% rispetto ai valori all'epoca vigenti. Nel 2010 sono entrati in vigore nuovi valori di prestazione più performanti in una quantità compresa tra il 10% ed il 13%. Chiedere un ulteriore miglioramento del 25% su valori già migliorati significa rendere molto difficile se non impossibile conseguire il risultato. A ciò si aggiunga che nel caso di ulteriori miglioramenti richiesti dalla future norme (edifici NZEB), la previsione del comma 5) sarebbe impossibile da conseguire e quindi inutile. Si propone di riportare il valore da 25% a 10%.
- **Comma 6:** vale la considerazione di cui al punto precedente.. Anche in questo caso i valori di trasmittanza in vigore nel 2008 subirono un consistente inasprimento a partire dal 2010. La riduzione, nelle varie situazioni climatiche, non era inferiore al 10%. La proposta è di confermare il valore del 10% già previsto dal D.Lgs. n. 115/2008 al posto del 15% contenuto nella proposta del nuovo decreto.
- **Proposta comma 8:** Si suggerisce di modificare l'art. 17 bis (requisiti degli impianti termici) della legge n. 90/2013 prevedendo una deroga allo scarico a tetto per i soli apparecchi a condensazione o ibridi installati in canne collettive ramificate non idonee o adeguabili o in sostituzione di apparecchi che precedentemente al 31 agosto 2013 scaricavano a parete.

- **Art. 15: Fondo nazionale per l'efficienza energetica**

- **Comma 1:** presso il MiSE è istituito il fondo nazionale per l'efficienza energetica alimentato con i proventi delle aste CO2, dal MiSE fino a 15 milioni di euro l'anno e dal MATTM fino a 35 milioni di euro l'anno. Tali valori risultano eccessivamente bassi e si propone lo stanziamento di fondi maggiori. Si dovrebbe prevedere che l'accesso al fondo sia regolamentato dal Mise entro il 31 dicembre 2014 e che la operatività del fondo sia fissata dal 1° gennaio 2015, perché senza la previsione di questi termini la norma rischia di rimanere inattuata.
- **Comma 2, lett. a):** il fondo può operare mediante concessione di garanzie, e dovrebbe essere previsto che tra esse siano comprese le garanzie sul rischio di controparte industriale riservate alle ESCO investitrici per attività e sistemi di efficienza per l'impresa.

- **Art. 18 – Abrogazioni**

- **Comma 1 – lett. a):** si chiede di eliminare dalle abrogazioni previste dal presente decreto l'art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

- **ALLEGATO 1**

- Al fine di prevedere acquisti con requisiti minimi di efficienza derivanti anche da etichettature nazionali volontarie, laddove non già presenti nelle regolamentazioni europee, si propone di modificare l'allegato 1 nel seguente modo:

Ambito	Norma nazionale	Requisiti minimi di efficienza energetica
Apparecchiature disciplinate dalla Dir. 2010/30/UE (etichettatura energetica comunitaria) e successivi aggiornamenti e integrazioni	decreto legislativo 104/2012	Classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità e l'idoneità tecnica.
Apparecchiature conformi alle etichette volontarie come disciplinate dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/30/UE	decreto legislativo 104/2012	Classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza;

- Inoltre si rileva che le prestazioni energetiche come definite attualmente non tengono conto dei fabbisogni energetici estivi. Ciò comporta, in particolare per gli edifici per uffici di elevate classi energetiche, che i consumi estivi possano essere rilevanti.

L'aggiornamento della legislazione con l'inserimento di prestazioni energetiche limite per la climatizzazione estiva (ed illuminazione), ovvero del nuovo sistema

basato sull' "edificio di riferimento" sarebbe auspicabile prima o contestualmente all'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di tutelare la PA e garantire scelte di edifici che comportino effettivi risparmi energetici. Tale approccio consentirà di fornire una maggiore trasparenza per gli operatori immobiliari proprietari di immobili locati alla PA. L'aggiornamento delle prescrizioni limite (art. 4 D.Lgs. n. 192/2005) successivo all'entrata in vigore del presente decreto, renderebbe non conformi all'allegato 1 la maggior parte degli edifici attualmente in corso di ristrutturazione o in corso di costruzione. Mentre se l'aggiornamento dell'art. 4 del D.Lgs. n. 192/2005 avvenisse prima del decreto gli operatori immobiliari potrebbero progettare i futuri interventi di ristrutturazione/costruzione conformi alle esigenze della PA. Inoltre la presente prescrizione si sovrappone parzialmente all'art. 4-bis del DLgs 192/05 che prescrive che a partire dal 2018 gli immobili di nuova costruzione occupati dalla PA dovranno essere ad energia quasi-zero. (necessario tenerne conto nell'aggiornamento decreto di cui all'articolo 4 comma 1 del DLgs 192 e s mm ii).

- **Altro – Detrazioni fiscali ed incentivi per promuovere la riqualificazione edilizia**

- Il provvedimento non riporta alcun riferimento alla misura delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione edilizia. Al fine di riattivare il mercato e contestualmente perseguire il target di efficienza energetica al 2020, è auspicabile il prolungamento fino al 2020 delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione edilizia, accorciando l'arco temporale delle detrazioni da 10 a 5 anni. Oggetto di tali detrazioni dovrebbero essere le principali tecnologie, impianti, soluzioni - inclusi i sistemi di domotica e di "Home Energy Management" e i sottostanti servizi di comunicazione necessari (ad es. ADSL) - nonché i mobili che consentono di perseguire questo obiettivo.
- Il provvedimento dovrebbe proporre un vero meccanismo di "rottamazione immobili" che attraverso diverse forme di incentivazione, come ad esempio la riduzione degli oneri di urbanizzazione o maggiori volumetrie, favorisca la demolizione/ricostruzione oppure la riqualificazione "pesante" degli immobili dove vengono attuati interventi che favoriscono l'efficientamento energetico oltre gli standard minimi di legge (ad esempio quelli del conteggio della muratura e degli sconti sugli oneri di urbanizzazione e maggiori SLP).
- Si richiede che nella definizione di politiche di incentivazione all'adozione di interventi di efficientamento energetico degli edifici, allo scopo di massimizzare gli effetti positivi di questi interventi, vengano adottate iniziative di premialità qualora negli interventi di riqualificazione energetica degli immobili e nelle ristrutturazioni degli edifici (in particolare per quanto riguarda l'edilizia scolastica e abitativa) vengano utilizzati materiali riciclabili nonché tecniche costruttive che comportino una semplificazione del processo edilizio attraverso tecniche costruttive caratterizzate da elevate velocità di realizzazione e di un alto grado di prefabbricazione in stabilimento. Trasformando per quanto possibile il cantiere in un luogo di assemblaggio di componenti prefiniti, le fasi di cantiere si semplificano, i rischi per la sicurezza del lavoro diminuiscono drasticamente, il luogo di lavoro diventa più sano e sicuro. Inoltre, si genera l'opportunità di incrementare la

professionalità di tutte le figure professionali coinvolte, anche degli operai che operano in cantiere.

- ✓ Ai fini del miglioramento della prestazione energetica del sistema involucro proponiamo altresì che venga considerata l'ipotesi di maggiori agevolazioni fiscali in favore dell'edilizia che assicuri adeguati livelli di sicurezza nei confronti dei sismi. In particolare andrebbero favoriti interventi atti al consolidamento antisismico del patrimonio esistente.
 - ✓ Sempre nell'ottica della massimizzazione dei vantaggi ottenibili dagli interventi di efficientamento sugli edifici, si richiedono infine sistemi di premialità in funzione del contenuto energetico dei prodotti e del conseguente effetto in termini di emissioni di CO₂, nonché della riciclabilità e ri-utizzabilità delle strutture, al fine di agevolare soluzioni produttive e realizzative a favore della modularità degli elementi e componenti, permettendo quindi il minimo scarto delle parti, senza necessità di sottoporli ad una nuova lavorazione e favorendo l'impiego di materiali e componenti che possano essere reinseriti in altri cicli produttivi o riutilizzati in altre applicazioni.
 - Inoltre è auspicabile la previsione della possibilità di usufruire delle detrazioni IRES anche quando non c'è coincidenza tra proprietà dell'immobile e conduttore e l'applicazione dell'IVA agevolata per i contratti tipo "Energy Performance Contract", in analogia ai contratti "Servizio Energia".
- **Altro – Utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici della Pubblica Amministrazione centrale**
 - Per gli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, sia di nuova costruzione che sottoposti a rilevante ristrutturazione, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili presenti sugli stessi, è necessaria la predisposizione per l'installazione di sistemi di accumulo a batterie elettrochimiche per l'energia prodotta da tali impianti.
 - **Altro – Risparmio energetico nei trasporti**
 - Nello schema di decreto non trovano spazio politiche per il risparmio energetico nei trasporti, sicuramente uno dei settori più difficili da trattare. Anche in questo caso, il ricorso ai servizi TLC/ICT può contribuire a ridurre drasticamente il bisogno ed il ricorso ai mezzi di trasporto. Innanzitutto molti servizi pubblici, anagrafici e non, potrebbero essere offerti online in alternativa alla fruizione presso gli attuali uffici: si tratta del noto tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Analogamente, in ambito lavorativo, i servizi di video/teleconferenza, telelavoro e simili possono essere utilizzati riducendo il ricorso alla mobilità. Ancora, altrettanto utili sono i sistemi di gestione e monitoraggio delle flotte aziendali per i trasporti commerciali di merci e persone, insieme ai servizi di car sharing e car pooling e ai servizi di monitoraggio in tempo reale del traffico e della mobilità. Per tali motivi, si

ritiene che politiche di sostegno e sviluppo ai servizi descritti possano essere utili al miglioramento della sostenibilità del nostro sistema economico.

- **Altro – ALLEGATO 3**

- Valorizzazione dei recuperi termici e della produzione di energia elettrica da calore di scarto.

- **Altro – ALLEGATO 4**

- Valorizzazione dei recuperi termici e della produzione di energia elettrica da calore di scarto oltre alla valutazione *“devono essere quelli del valore attuale netto (VAN) accompagnati da un’analisi dei benefici ambientali complessivi in termini di esternalità”*;
- L’analisi dei costi e benefici deve tenere conto di *“Nell’ambito del limite geografico il costo totale della fornitura di calore ed elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato evidenziando anche gli investimenti evitati in fatto di impianti alternativi, modifiche e sostituzione di impianti esistenti.”*

- **Altro – Linee guida per i TEE**

- In base a quanto previsto dall’art.6 del Decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, l’approvazione delle nuove “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi” è in ritardo di oltre un anno. Si richiede pertanto di avviare quanto prima la prevista fase di consultazione pubblica per le nuove Linee guida e di predisporre anche l’approvazione delle preannunciate nuove “schede standard” per gli interventi di efficienza energetica. Si richiede altresì che in tali nuovi documenti il settore dei servizi possa trovare pari dignità rispetto al settore industriale. Finora, infatti, i certificati bianchi hanno portato interessanti risultati relativi all’efficienza energetica nell’industria, ma molto si potrebbe fare anche nel terziario. La definizione del coefficiente di durabilità (τ), anche nei suoi valori tipici previsti nella Tabella 2 delle Linee guida, ha penalizzato gli interventi di efficientamento nel terziario e nel settore TLC/ICT in particolare. Inoltre, prevedere schede standard legate al terziario avanzato, consentirebbe una facilitazione alla diffusione in Italia di apparati energeticamente efficienti (ad es. modem) e di servizi innovativi per la cittadinanza e per le aziende (telelavoro, servizi in ambito smart city, domotica, ecc).